



Firmato digitalmente da
STEFANO BANDIERAMONTE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
VENEZIA:80016330278

NOTAIO
STEFANO BANDIERAMONTE
Corte dell'Orologio n. 1
MESTRE - Tel. 041.959657-041.957160

Repertorio n. 87121

Raccolta n. 32422

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il 25 (venticinque) novembre 2022 (duemilaventidue), in Venezia-Mestre, località Carpenedo, Via Società dei 300 Campi, 6, alle ore quattordici e minuti quarantacinque.

Registrato a Venezia

il 07/12/2022

al n° 31397 Serie 1T

€ 356,00

Innanzi a me **STEFANO BANDIERAMONTE**, Notaio in Mestre, con studio in Corte dell'Orologio n. 1, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Venezia, senza l'assistenza dei testimoni,

E' PRESENTE:

Rivola Edoardo, nato a Costa di Mezzate (BG) il 30 ottobre 1964, domiciliato ai fini di questa riunione presso la sede dell'ente.

Detto costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora,

SI E' RIUNITA

l'Assemblea dell'associazione "Il Prossimo ODV" con sede in Venezia-Mestre, località Carpenedo, Via Società dei 300 Campi, 6, codice fiscale 94089700275 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Omissis*
- 2) Modifica statuto sociale ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e la successiva iscrizione al RUNTS
- 3) *Omissis*

Lo stesso mi chiede di redigere il presente verbale.

Aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

PRESIDENZA

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi di statuto e per unanime designazione degli intervenuti il Presidente Rivola Edoardo.

CONSTATAZIONE

Il Presidente dell'assemblea constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che sono state osservate tutte le formalità preliminari necessarie per la costituzione della presente assemblea;
- la presenza, in proprio e/o per delega, degli associati indicati nel foglio presenze agli atti della società, per un totale di 35 (trentacinque) associati su 38 (trentotto) associati;
- la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione;
- che è stata effettuata a cura del Presidente la verifica delle deleghe alle norme di legge e di statuto, deleghe che saranno conservate negli atti dell'ente;
- che tutti gli interessati sono stati adeguatamente e tempestivamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti posto all'ordine del giorno,

dichiara:

validamente costituita l'assemblea ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Preliminarmente il Presidente precisa che solo con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno si rende necessario che la riunione sia verbalizzata da notaio ed a tal fine ha richiesto la presenza di me notaio per redigere il presente verbale.

Prendendo la parola il Presidente si sofferma sulle modifiche che propone di approvare allo statuto vigente, alcune delle quali obbligatorie in quanto richieste dal RUNTS in sede di trasmigrazione al fine della successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) ai sensi della vigente normativa (codice del Terzo Settore). Il Presidente dà atto che copia del testo di statuto di cui si propone l'approvazione è stato messo a disposizione di tutti gli intervenuti e che le modifiche di cui si propone l'approvazione sono state già oggetto di approfondimento. Osserva poi che il patrimonio dell'Associazione al 30 (trenta) settembre 2022 (duemilaventidue) è pari ad euro 288.229,00 (duecentoottantottomiladuecentoventinove virgola zerozero) e che non sono intervenuti fatti di rilievo da tale data, come risulta dalla relazione in data odierna della dott.ssa Chinellato Giovanna, nata a Mirano (VE) il 17 settembre 1972, domiciliata presso il suo studio in Venezia-Gazzera, Via Asseggiano n. 43/B, Codice Fiscale CHN GNN 72P57 F241Z, iscritta al Registro dei Revisori Legali con provvedimento del 10 settembre 2018, G.U. n. 77 del 28 settembre 2018 al n. 180303 e all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia al n. 1359 sezione A.

Il Presidente rileva poi che è stato ritenuto assolutamente consigliabile che in sede di verbalizzazione della presente delibera si deliberi anche di conferire al Presidente apposita delega affinché, nei limiti consentiti dalla legge, apporti allo statuto ogni modifica eventualmente ancora richiesta ai fini dell'iscrizione al RUNTS e dell'ottenimento della personalità giuridica, svolgendo a tal fine ogni attività, se del caso incaricando anche altri soggetti o anche un notaio diverso dal notaio verbalizzante.

Nessun altro prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE:

"L'Assemblea dell'Associazione, udita la relazione del Presidente,

DELIBERA QUANTO SEGUE:

- di approvare un nuovo testo di statuto modificato, e precisamente il testo di statuto, che qui deve intendersi integralmente riportato, già messo a disposizione di tutti gli intervenuti, conforme alla normativa in materia;

- di conferire al Presidente di questa assemblea apposita delega affinché, nei limiti consentiti dalla legge, apporti allo statuto ogni modifica eventualmente ancora richiesta ai fini dell'iscrizione al RUNTS, e per l'ottenimento della personalità giuridica, con i poteri per svolgere a tal fine ogni attività, se del caso incaricando anche altri soggetti o anche un notaio diverso dal notaio verbalizzante.

Tale testo di deliberazione viene approvato all'unanimità dei presenti.

PROCLAMAZIONE RISULTATI VOTAZIONE E CHIUSURA ASSEMBLEA

Viene allegato sotto la lettera "A" lo statuto nella sua redazione aggiornata dalla cui lettura sono stato dispensato.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, proclama i risultati della votazione e dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici.

D e l
presente atto, scritto in parte a macchina ed a mano da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su due fogli per sei facciate, ho dato lettura all'intervenuto che lo sottoscrive con me Notaio alle ore quindici.

FIRMATO: RIVOLA Edoardo

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)

STATUTO

"IL PROSSIMO ODV"

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Dlgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<Il Prossimo organizzazione di volontariato>> che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale nel comune di Venezia.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 2 - Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'organo amministrativo delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.


ART. 3 - Finalità e Attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari sono:

- "beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale" (lettera u art. 5 CTS);
- "educazione, istruzione, e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa" (lettera d art. 5 CTS);
- "accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti" (lettera r art.5 CTS).

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:



1

- ✓ fornire sostegno alle nuove povertà emergenti erogando aiuti concreti, per consentire a chi vive situazioni di bisogno economico e sociale di provvedere al proprio vestiario, alla biancheria per la casa, mobilia, al cibo, a pasti caldi;
- ✓ ricevere e dispensare abbigliamento, biancheria per la casa (dismessi dalla cittadinanza e che altrimenti andrebbero sprecati o smaltiti nei rifiuti), alimentari in prossimità di scadenza e/o a rischio di smaltimento, distribuendoli a persone e famiglie bisognose per consentire loro di vivere dignitosamente;
- ✓ favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole all'utilizzo umano;
- ✓ partecipare alla rete solidale – attraverso la distribuzione e lo scambio reciproco di prodotti – delle associazioni che operano nel territorio con analoghe o complementari iniziative, in particolare con le così denominate "mense dei poveri";
- ✓ mettere a disposizione le proprie risorse umane, strumentali e logistiche fornendo servizi di accompagnamento ai servizi territoriali di persone anziane, disabili o altri in situazione di bisogno o non adeguatamente supportate dalle rispettive famiglie;
- ✓ contribuire con aiuti in beni o denaro in caso di catastrofi ed organizzare in proprio o in collaborazione con altri gruppi ed associazioni che operano nel settore del non profit, iniziative a sostegno dei paesi del terzo e quarto mondo;
- ✓ contribuire concedendo contributi economici ad altre associazioni ETS e direttamente alle persone svantaggiate;
- ✓ favorire iniziative di informazione e sensibilizzazione alla donazione e al recupero di eccedenze alimentari;
- ✓ contribuire, anche attraverso eventi culturali o pubblicazioni, alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione dei rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti (economia circolare).

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute conformemente a quanto previsto dall'art.33 comma 2 e 3 e dall'art. 84 comma 1 del D. Lgs.117/2017.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4 - Associati

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche e gli Enti del terzo settore senza scopo di lucro, a condizione che ne condividano le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Gli Enti del terzo settore eventualmente associati non dovranno mai essere superiori al cinquanta per cento delle organizzazioni di volontariato. Sarà compito dell'organo di amministrazione verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art 32 comma 2 del CTS. Le ODV/ETS associati possono avere un numero massimo di voti pari a cinque in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Le modalità di calcolo sono stabilite nel regolamento.

Chiunque intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all'organizzazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi

dell'organizzazione. Le ODV/ETS che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal proprio rappresentante legale.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato o del rappresentante legale dell'ETS/ODV, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite. La deliberazione è comunicata all'interessato o all'ETS/ODV ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ordinaria in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile per atto tra vivi, non rivalutabile e non rimborsabile.

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere mai inferiore al numero minimo previsto dall'art. 32 comma 1 Dlgs 117/2017. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

ART. 5 - Diritti e doveri degli associati

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:


- ✓ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ✓ essere informati sulle attività dell'organizzazione e verificarne l'andamento;
- ✓ essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, così come previsto dall'art. 17 comma 3 Dlgs 117/2017;
- ✓ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- ✓ esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.17;
- ✓ votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- ✓ denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- ✓ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ✓ svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- ✓ versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 6 - Volontari

Il volontario è una persona che per libera scelta svolge attività nei confronti della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione. L'organo di amministrazione dovrà deliberare le tipologie di spese e di attività di volontariato che potranno essere rimborsate. I limiti per il rimborso forfetario sono stabiliti dal comma 4 dell'art.17 del D.Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari non occasionali verranno iscritti in un apposito registro.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'ODV;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'ODV;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali.

I soci dimissionari o esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, così come previsto dall'art. 24 c.c.

I soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota sociale e per le quote aggiuntive per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale perderanno la qualifica di socio automaticamente senza necessità di delibera da parte dell'organo di amministrazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata o PEC, e dovranno essere motivate, ad eccezione del caso del mancato pagamento della quota sociale. L'associato potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Presidente dell'associazione chiedendo la convocazione, entro 40 giorni, dell'Assemblea per discutere di tale provvedimento.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dall'organo di amministrazione.

A titolo non esaustivo si individuano alcune fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla qualifica di socio: coloro che si siano appropriati indebitamente di risorse dell'organizzazione, che abbiano diffamato il buon nome dell'organizzazione, che abbiano problemi legali o di altra natura che possano risultare in contrasto con i valori dell'organizzazione.

ART. 8 - Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale);

Ai componenti degli organi sociali non può essere erogato alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo o dell'organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice civile.

ART. 9 - L'Assemblea

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera semplice, e-mail, sms, il recapito di riferimento è quello risultante dal libro dei soci, o con qualsiasi altro mezzo purché sia verificabile l'invio nei termini.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo di amministrazione lo ritiene necessario. Le eventuali richieste di convocazione dell'assemblea da parte degli associati devono essere inoltrate per lettera raccomandata all'organo di amministrazione e corredate dall'ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma dei richiedenti stessi.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.


Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È possibile che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is cursive and appears to be the name of the President or a representative of the organization.

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART.10 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio d'esercizio o il bilancio sociale quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di contestazione del provvedimento adottato dall'organo di amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art.7 del presente statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il 10% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 13 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea.

L'organo di amministrazione è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di cinque membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni cinque e sono rieleggibili. Sono ineleggibili nell'organo di amministrazione i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, l'organo provvede a sostituirli, con il primo dei non eletti durante l'ultima assemblea elettiva. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 14 - Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione.

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione al proprio interno.


Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente in particolare:

a) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare: aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie;



eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie l'organo di amministrazione può richiedere la firma abbinata di altro componente dell'organo stesso.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio, con la possibilità di avvalersi del supporto di altri membri dell'organo di amministrazione o, qualora lo ritenga opportuno, di altra persona di fiducia, esperta e informata.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

ART. 15 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È monocratico e formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se previsto dai requisiti dimensionali, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, salvo che la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'organo di controllo. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 17 - Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari non occasionali, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all'organo amministrativo.

Art. 18 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione - utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - è costituito da:

- fondo di dotazione iniziale costituito ai sensi dell'art. 22 comma 4 CTS;
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito o per un prezzo simbolico a fini di sovvenzione (art. 84 D.lgs. 117/2017);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.


ART. 19 – Beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



ART. 21 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dall'assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e successivamente depositato al RUNTS entro il 30 Giugno di ogni anno.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 se presenti, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa. Inoltre, provvede a predisporre e allegare ai documenti di bilancio apposito rendiconto specifico e relazione illustrativa nel caso in cui vengano effettuate attività di raccolta fondi occasionali (ex art. 7 D. Lgs.117/2017).

ART. 22 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui agli artt.55 e 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 24 - Personale retribuito

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Il numero di lavoratori dipendenti impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 25 – Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'organizzazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 12 del presente statuto. In caso di scioglimento, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza dell'organizzazione;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. Disp. Att. C.c.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Fondazione di Solidarietà Cristiana Carpinetum Onlus - Ente del Terzo Settore con sede legale in Viale Don Sturzo n.53 Comune di Venezia e CF 94064080271 o ad altro ETS stabilito dell'organo di amministrazione.

ART. 27 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 32 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.


A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.


L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente



Il Segretario





Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005.

Venezia, Mestre il giorno 07 dicembre 2022